



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE n. 3 del 17 febbraio 2004

Compensi giudici tributari: condizioni per l'applicabilità della "tassazione separata".

Questo Consiglio osserva che – anche a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 18067 del 19 dicembre 2002 – rappresenta ormai dato acquisito che i compensi corrisposti a qualsiasi titolo ai componenti delle Commissioni tributarie costituiscono sempre ed in ogni caso, qualunque sia la qualifica soggettiva dei percipienti (liberi professionisti, dipendenti pubblici, pensionati), redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (la sentenza n. 18067 ritiene che questo regime fosse già applicabile negli anni 1990-1991, e la circostanza è oggi addirittura esplicita in base al vigente testo dell'art. 50 – già 47 – del D.P.R. 917/1986).

Da simile impostazione discende – come logica conseguenza (posta in luce dalla medesima sentenza n. 18067) – che a questi compensi è applicabile, ove ricorrano i requisiti posti dalla legge, il regime della "tassazione separata" di cui all'art. 17 – già 16 – del D.P.R. 917/1986.

In proposito, si sottolinea che il citato art. 17 è applicabile a tutti gli "emolumenti arretrati ... riferibili ad anni precedenti" e che debbono essere considerati "percepiti nel periodo d'imposta anche (e perciò soltanto) le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono" (art. 51, già 48, del citato D.P.R.).

La esplicita norma che si è da ultimo citata consente di non affrontare le considerazioni relative ai tempi tecnici necessari per procedere, in concreto, alla determinazione e liquidazione dei compensi così detti "variabili".

Tali questioni sono infatti rilevanti al fine di definire la eventuale responsabilità del datore di lavoro per ritardato pagamento (interessi e svalutazione) non ai fini di applicare la disciplina propria della "tassazione separata", che si fonda sul dato obiettivo del mancato pagamento entro il 12 gennaio dell'anno successivo ed ha lo scopo di evitare le sperequazioni impositive che potrebbero derivare dalla applicazione del "principio di cassa" nel computo dei redditi.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 545/92, nonché ai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE
Ennio Attilio Sepe